

da compilare e inviare a amicicostaparadiso@yahoo.it

Al
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
COMUNITA' DEL TERRITORIO DI COSTA PARADISO
presso la sede della Comunità in località "La Sarrera"
C O S T A P A R A D I S O

Oggetto: istanza ex art. 55 del Regolamento ed art. 20 cod.civ.

Con la presente, a valere pure se non sarà stata formulata dal numero di Partecipanti stabilito dall'art. 55 co.2 del Regolamento, i sottoscritti rilevano quanto segue:

Come è noto, tra i problemi che gravano sulla Comunità del Territorio di Costa Paradiso v'è, ed è una vera piaga, anche la delibera assunta ad Olbia il 28.05.2011 con cui l'Assemblea ebbe a votare ed approvare il progetto di ampliamento e manutenzione dell'impianto fognario, c.d. progetto Savi, ponendone le spese a carico esclusivo dei Partecipanti alla Comunità

Detta delibera, nella denegata ipotesi in cui venga interpretata come implicante la realizzazione da parte della Comunità dell'ampliamento dell'impianto fognario esistente in Costa Paradiso, e non nel senso fatto palese dal significato proprio delle parole usate, e cioè, come pura e semplice approvazione del progetto di tale ampliamento, va a violare la normativa di riferimento vigente

- 1- il Regolamento del servizio idrico integrato della Sardegna approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 8 del 12.3.2007 modificato, prima, dal DC.S. n. 18/2011 e, successivamente, dal DC.S. n. 34/2014, in forza del quale è Abbanoa s.p.a. il Gestore unico del servizio idrico integrato del Comune di Trinità di Agultu e degli altri Comuni ricompresi nello stesso ambito territoriale;
- 2- la legge n. 164 del 2014 che dopo avere abrogato l'art. 150 del d.lgs. n. 152 /06, all'art. 7 comma 1 lettera "C", ha disposto che l'affidamento diretto del servizio idrico integrato "può avvenire a favore di società in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, partecipate esclusivamente e direttamente da enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale;
- 3- la legge regionale n. 29 del 17.10.1997 in attuazione della legge n. 36/1994 che affida ad un unico gestore per ambito la gestione del servizio idrico integrato, salvi gli artt. 9 co. 4 e art. 10 co. 3 della predetta legge,
- 4- etcetera

La contestata delibera, inoltre, è illegittimamente iniqua nei confronti dei proprietari di immobili siti in Costa Paradiso, in quanto addossa soltanto ad essi le spese di un'opera di indubbia responsabilità amministrativa e finanziaria del Comune di Trinità d'Agultu nella sua intera territorialità. In altri termini, ferma la necessità, che gli istanti per primi avvertono, del completamento della rete fognaria esistente, corrisponde ad un elementare senso di giustizia che le relative spese siano sostenute da tutte le persone che, ci si augura sempre più numerose, soggiogneranno per un periodo più o meno lungo in Costa Paradiso e, quindi, dal Comune di Trinità d'Agultu che direttamente o indirettamente trarrà utilità da detto soggiorno

In ogni caso, essa è contraria all'art. 64 del Regolamento, posto che in quell'assemblea votarono, determinando il risultato della votazione, pochissimi proprietari (ventuno), titolari soltanto di n. 3482,09 decimillesimi (dei 21 votanti, molti, essendo morosi, non avevano neppure il diritto di parteciparvi.)

Senza aggiungere che la censurata decisione potrebbe ingannare il Tar della Sardegna nel processo in corso (promosso da Atcp ed altri contro il Comune di Trinità d'Agultu e portante il n 1039/2012 del R.G., con udienza di discussione nel prossimo mese di Novembre) ove infatti è stata addotta a motivo di sostegno delle istanze proposte dalla difesa del Comune convenuto

Il problema, però, è che la delibera in argomento non è stata mai impugnata ed è ancora in vita. Nè può essere tacciata di nullità assoluta e quindi non bisognevole di gravame, atteso che non vi ricorrono gli estremi previsti dall'art. 21 septies della legge n.241/90 introdotto dalla legge n.15 del 2005.

Una soluzione potrebbe essere quella di farla annullare, revocare, o modificare da un'altra assemblea con gli stessi quorum della prima votazione. Giusta consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. si Cass. 8231/2009 e Cass.2246/1961). D'altronde sarebbe inconcepibile che una delibera di qualunque ente non possa essere mai annullata o modificata e che debba, invece, rimanere valida per sempre.

Ciò premesso e ritenuto, i sottoscritti, a norma dell'art. 55 commi nn.2 e 3 del Regolamento della Comunità di Costa Paradiso, e dell'art. 20 comma 2 cod.civ.

chiedono

a Codesto III.mo Consiglio di amministrazione di ravvisare la rilevanza ed utilità, ai fini perseguiti dalla Comunità, della materia qui di seguito indicata e di volerla inserire nell'ordine del giorno della prossima assemblea straordinaria:

“Esame della deliberazione datata 28 Maggio 2011 (Rep.n.11043, Racc. n.7306 del dott. Francesco Pianu, notaio in Sassari,) con cui l'Assemblea ebbe ad approvare il progetto di ampliamento e manutenzione straordinaria dell'impianto fognario esistente in Costa Paradiso, con spese a carico dei proprietari; reputarla ingiustamente lesiva dei diritti ed interessi dei medesimi, e sostituirla con la deliberazione di disattendere e respingere la richiesta - rivolta ai Partecipanti dal C.d.a. nel periodo Agosto - Ottobre 2015, e comunque da qualsiasi altra parte dovesse eventualmente ancora essere inoltrata - di pagare in parte o per intero, in acconto o a saldo, le spese afferenti la realizzazione dell'ampliamento dell'impianto fognario in questione, ritenendo che detto ampliamento debba essere compiuto a cura e spese del Comune di Trinità d'Agultu, del quale Costa Paradiso è notoriamente una frazione, e non unicamente sui Partecipanti della Comunità di Costa Paradiso.”

Con riserva di chiedere al Presidente del Tribunale di Tempio Pausania di voler ordinare, a norma dell'art. 20 ultima parte, del codice civile, la convocazione dell'assemblea, con all'o.d.g. la materia sopra indicata, nel caso in cui non vi provveda Codesto On.le Consiglio

Data

Letto, confermato e sottoscritto (firma per esteso)

Nome e cognome

lotto

carta di identità n°
